**CONTRATTO TRA**

**L’Università degli Studi di Foggia**, sede legale in Foggia – Via Gramsci, n. 89/91, nel seguito per brevità anche “Unifg”, in persona del Direttore Generale dott. Sandro Spataro, nominato con Delibera del CdA del 27.11.2024, delegato alla sottoscrizione dei contratti in forma di scrittura privata,

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al n. REA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “***appaltatore***”);

**PREMESSO**

* che con determina del Dirigente del Settore Gestioni operative prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del 18.12.2024, rep. n. \_\_\_\_\_\_\_\_, l’Unifg ha indetto una procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., per la fornitura in acquisto di un server NVIDIA DGX H200, da impiegare nell’ambito del progetto denominato “Trasferimento tecnologico Intelligente per il Digital hEalth” - acronimo TIDE per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali ed Ingegneria.
* che con la determinazione del Dirigente del Settore Gestioni operative prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la fornitura è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che l’aggiudicatario della predetta procedura ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura e tutte le correlate prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;
* che l’appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla documentazione di gara (disciplinare, capitolato e suoi allegati), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
* che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, sia pur non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
* che il fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
* è stata effettuata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il tramite del portale della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia relativa alla Società aggiudicataria in parola dalla quale non risultano esserci iscrizioni a suo carico (eventuale…ma ad oggi non risultano ancora rilasciate, per cui ai sensi degli art. 94 e 95 del predetto D.lgs., si procederà a revoca e/o recesso contrattuale in caso di accertamento di esistenza di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 sempre del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., successivo alla data di stipula contrattuale);

tutto ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l’offerta tecnica ed economica del fornitore, anche se non materialmente allegata.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell’ambito del contratto si intende per:

* *Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente*: Università degli Studi di Foggia;
* *Contratto***:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
* *Fornitore*: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

**Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
   1. dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, richiamati nell’art. 1 co. 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   2. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di servizi D.lgs. 36/2023, dal codice civile, e in particolare dal libro IV titolo III capo VII, e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalle disposizioni (ove applicabili) previste dal D.P.R. 207/2010; dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici; D.lgs. n.51/2018, del D.lgs. n.81/2008, della L. n.190/2012 e del D.lgs. n.33/2013, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e tutti i suoi allegati;
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi proposti in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**Articolo 4 - Oggetto**

1. L’oggetto del presente contratto è per la fornitura in acquisto di un Server NVIDIA DGX H200, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali ed Ingegneria dell’Università degli Studi di Foggia.

**Articolo 5 - Luogo di esecuzione dell’appalto**

1. Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento è presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali ed Ingegneria dell’Università degli Studi di Foggia.

**Articolo 6 – Valore dell’appalto**

L’ importo complessivo dell’appalto è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre Iva, di cui € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza aziendale ex art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi ed € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per costo della manodopera.

I quantitativi stimati e specificati nel Capitolato Tecnico non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell’importo indicativo della fornitura e possono variare di un quinto in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023.

# Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’effettuazione della prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della fornitura.
2. Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’offerta tecnica e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; tale personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell’Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

**Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

1. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
2. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall’Amministrazione contraente attraverso i rispettivi Direttori dell’esecuzione aziendali (DEC);
3. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all’Amministrazione contraente, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.

Se in vigenza di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso.

Qualora, in fase di esecuzione della fornitura, si rilevassero vizi dei dispositivi tali da incidere sulla sicurezza del paziente, il Fornitore è tenuto all’immediata sostituzione del lotto di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere alla notifica al Responsabile aziendale della Vigilanza sui Dispositivi Medici della copia del rapporto sulle risultanze dell’apposita indagine attivata e delle eventuali azioni correttive intraprese trasmesso al Ministero della Salute. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o terzi, causati, nel corso dell’esecuzione del contratto, da vizi dei dispositivi oggetto di fornitura.

**Articolo 9 – Aggiornamento tecnologico**

Qualora durante l’esecuzione del contratto la ditta affidataria dovesse introdurre la versione tecnologicamente aggiornata di determinati prodotti oggetto della fornitura, la Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la sostituzione senza oneri aggiuntivi, previo parere tecnico da parte dell’organo aziendale competente. L’eventuale aggiornamento dovrà essere comunicato obbligatoriamente dalla ditta fornitrice al RUP e al DEC.

**Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti**

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile, ai fini fiscali, informato elettronico, come previsto dalla legge 244/2007 modificata da decreto legge 66/2014.

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell’art 9 ter, comma 8, del D.L. n. 78/2015, come modificato dall’art. 1, comma 557, della L. 145/2018.

Il codice IPA dell’Università degli Studi di Foggia è il seguente: 0SOTKR.

In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG e il CUP relativo alla presente procedura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituta da:

1. Identificativo dell’ordine da riportare nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: si specifica che il numero ordine in Unifg è identificato da area/serie/numero;
2. Data di emissione dell’ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>;
3. Identificativo del soggetto (EndPointID) che ha emesso l’ordine da riportare nel campo 2.2.2.5.

<CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

La liquidazione delle fatture avverrà previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate.

La liquidazione sarà curata dalla competente struttura aziendale che ha emesso l’ordine di fornitura. Alla fattura dovranno essere preferibilmente allegate le bolle di consegna dei dispositivi forniti nel periodo di riferimento, già obbligatoriamente trasmesse ai centri ordinanti.

In caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all’integrazione e completamento della stessa.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati, nei termini di cui all’art. 4 co. 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 069.10.2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii., come dettagliati negli articoli successivi. I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010 come da dichiarazione del Fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell’AGP ed AGRF. Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Pec dall’Amministrazione.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, si evidenzia che è ammessa la fatturazione separata in quanto, come stabilito dal Principio di Diritto n. 17/2018 dell’Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della S.A. sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti

**Articolo 11 – Trasparenza**

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

1. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
3. che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 12 – Inadempimenti e penali**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, verranno applicate le seguenti penali relative a ciascuno degli inadempimenti di seguito specificati:

1. ritardo nella consegna dei dispositivi ed eventuali accessori: penale pari all’0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo; fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata nei termini contrattualmente previsti, con i maggiori oneri a carico dell’aggiudicataria (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
2. consegna di prodotti difformi da quelli oggetto di aggiudicazione o contenuti in imballi di cui venga contestata l’integrità;
3. consegna di prodotti affetti da vizi tali da renderli non idonei all’uso;

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l’Amministrazione procederà nei seguenti termini:

1. formale contestazione;
2. richiesta di sostituzione della merce, che dovrà essere effettuata a cura e con oneri e rischio a carico della ditta aggiudicataria, entro 2 giorni lavorativi dalla stessa richiesta;
3. applicazione della penale pari all’0,1 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardata sostituzione;
4. eventuale acquisto del dispositivo presso altri fornitori, con i maggiori oneri a carico dell’aggiudicataria (c.d. acquisto in danno), in compensazione con i crediti maturati (emissione di nota di credito su fatture da liquidare e pagare) o mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere integrata entro i termini contrattualizzati;
5. in caso di inosservanza di ogni altro obbligo contrattuale e delle norme del codice civile in materia di contratti: penale dello 0,1 per mille del valore netto contrattuale, per ciascuna violazione.

I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore, in via prioritaria, sulle prime fatture in scadenza e, se non sufficiente, mediante escussione della cauzione definitiva, senza preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, entro i termini contrattualmente previsti ed ai sensi dell’art.117 del D. Lgs n.36/2023.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l’Appaltatore all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L’applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

**In caso di recidiva**, tutte le penali sono elevate sino all’1 per mille del valore netto del contratto. In caso di applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, il medesimo verrà risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo PEC. In tale caso, l’Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

# Articolo 13 - Rup - Dec - Rcd

Il RUP individuato, ai sensi della l.n.241/90 e ss. mm. ii. e dell’art. 15 D.lgs. n. 36/2023, è il dott. Matteo di Trani, Dirigente del Settore Gestioni Operative – Area Affari Tecnici e negoziali

Il DEC, individuato ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 36/2016, la Prof.ssa Lerina Aversano, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali ed Ingegneria sito in Via Napoli - Foggia, che potrà avvalersi di propri assistenti/referenti.

Il DEC controllerà la corretta esecuzione della fornitura e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, instaurerà apposito contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dalla ditta affidataria (di cui al seguente art. 21). Il Responsabile della ditta dovrà provvedere tempestivamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata. In esito al predetto contraddittorio, il DEC, se accertato definitivamente l’inadempimento, lo segnalerà formalmente al RUP per la conseguente applicazione delle relative penali, nei termini indicati al precedente art. 12.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di esecuzione della fornitura, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

**Articolo 14 - Risoluzione**

Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento dell’intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1. l’Appaltatore venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all’ articolo 94,95,96,97 e 98 del D.lgs 36/2023;
2. perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare;
3. ritardo nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione dei servizi protratto per oltre 30 gg dalla data prevista nel presente Contratto;
4. reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
5. reiterata consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
6. reiterata esecuzione di servizi non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica offerta in gara;
7. a seguito di due contestazioni per inadempimento;
8. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
9. applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto
10. mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
11. mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Contratto;
12. accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
13. violazione degli obblighi previsti dal Codice di condotta dei dipendenti pubblici;
14. in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e nei restanti atti di gara.

In particolare, il contratto sarà risolto qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’Appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione per i motivi predetti, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 - sexies L. 241/90 e dell’art. 1373 c.c.. Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, altresì, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi prestati, oltre al decimo dell’importo del servizio. In entrambi i casi, il Committente eserciterà la facoltà di recesso con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all’Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A.R., ovvero via telefax.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall’art 122 D.lgs 36/2023.

**Articolo 15 - Cauzione definitiva**

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n° 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a mezzo di garanzia fiudeiussoria n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_% del valore complessivo dell’appalto.

La cauzione ha validità di 36 mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 116 del D.lgs. n.36/2016.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione Contraente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all’art.117 del D.lgs. n.36/2023.

**Articolo 16 – Riservatezza**

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività richieste. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

# Articolo 17 - Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 s.m.i. Articolo 18 - Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 18 - Recesso**

L’Unifg può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1671 cod.civ., per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, altresì, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servici prestati, oltre al decimo dell’importo della fornitura. Il Committente eserciterà la facoltà di recesso con preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi all’Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A.R. L’Unifg potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di Committenza Regionale.

Nell’ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del presente contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all’art. 92, comma 3 del D.lgs. n° 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. In caso di accertamento di “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”, di cui all’art. 84 comma 4, della suddetta normativa, l’Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell’Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civile.

# Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lett. d) del Codice. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti di Unifg possono essere ceduti secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 120 del Codice e dalla vigente normativa e l'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge. In caso di inosservanza da parte della Società appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Unifg al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

# Articolo 20 - Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di Unifg e, in particolare, del DEC (o suoi assistenti) e del RUP. In particolare, il responsabile del Servizio dovrà:

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 21** - **Revisione prezzi contrattuali**

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata dell’appalto fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

L’aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l’indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale aggiornamento si attiverà al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

Qualora la richiesta di aggiornamento sia giustificata da circostanze contingenti tali da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale e i rimedi previsti dal comma precedente non risultino adeguati a garantire la conservazione dell’accordo, la revisione del prezzo essere accordata, al solo fine di ricondurre ad equità il sinallagma contrattuale, nella misura massima del 50% e per la so-la parte eccedente il limite del 10%, in applicazione dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto, in combinato disposto con l’art. 1664 cc.

Le richieste di aggiornamento devono essere, in ogni caso, motivate, circostanziate e supportate da documentazione idonea a comprovare l’aumento dei prezzi, al fine di consentire al competente ufficio l’espletamento di adeguata attività istruttoria (es. le fatture pagate per l’acquisto di mate-riali, le bollette per utenze energetiche, prezzi ufficiali)

Entro tre mesi dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell’intervenuta negoziazione, comprensiva dei termini di decorrenza e durata, in caso di accoglimento. Il termine per l’adozione del provvedimento è proroga-to in misura corrispondente al tempo necessario per l’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.

**Articolo 22 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e recesso dal presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

**Articolo 23 – Subappalto**

1. Il fornitore, in conformità a quanto dichiarato all’atto di offerta, potrà subappaltare, previa autorizzazione espressa da parte di Unifg, parti del servizio nei limiti e con le modalità previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore provvederà a corrispondere ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
3. Pertanto, sono a carico del fornitore i conseguenti adempimenti obbligatori previsti dal citato articolo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell’Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari.
4. Il fornitore, con il presente contratto, assume ogni responsabilità civile e penale in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la presente fornitura. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori e/o ai loro ausiliari. Il fornitore si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti da parte del subappaltatore. In tal caso, il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa integrale rinvio all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679
5. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L’appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. L’Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l’Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Fornitore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.
7. La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:
   * Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Foggia, con sede legale Via Gramsci, n. 89/91 – Foggia – pec [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it)
   * Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Nicola Fabiano, mail: rdp@cert.unifg.it;

ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

1. I dati del Partecipante aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
2. I dati forniti dall’Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “giudiziari”).
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

**Articolo 25 - Codice di comportamento. Divieto di pantouflage**

1. Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento di Unifg
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'Unifg, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
3. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Unifg che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per cono di Unifg nei suoi confronti.

**Articolo 26 - Spese contrattuali**

1. Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico del Fornitore.
2. Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, l’appaltatore si impegna al rimborso delle spese obbligatorie di gara. Qualora l’appaltatore non adempia al suddetto obbligo di rimborso nel termine previsto dalla stazione appaltante, quest’ultima provvederà a trattenere l’importo dovuto dalla creditoria o dal deposito cauzionale.

**Articolo 27 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l’Università degli Studi di Foggia Il Fornitore

Il sottoscritto in qualità di Procuratore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 6 (Durata e valore dell’appalto), Articolo 7 (Condizioni per l’erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Aggiornamento Tecnologico), Articolo 12 (Inadempimenti e Penali), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Art. 19 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 21 (Revisione dei Prezzi Contrattuali), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Subappalto) Articolo 25 (Codice di comportamento - Divieto di *pantouflage*), Articolo 26 (Spese contrattuali) ed Articolo 27 (Clausola finale)

Il Fornitore